

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 18 luglio 2025, n. 12

“Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale)”

Le competenti Commissioni Consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale) alle parole: “approvate nell’anno 2022” sono aggiunte le seguenti: “2023 e 2024”.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 luglio 2025

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 95

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale)

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali: ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO (primo firmatario), ANTONETTO PAOLA, BORDESE MARINA, RAITERI SILVIA, RIVA VERCELLOTTI CARLO il 16 luglio 2025.

Assegnata per l'esame congiunto in sede legislativa alla I Commissione permanente e alla IV Commissione permanente il 16 luglio 2025.

Approvata all'unanimità in sede legislativa il 17 luglio 2025 con 51 voti favorevoli.

Correlatori: Consigliere Davide Eugenio Zappalà, Consigliera Giovanna Pentenero.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito <https://www.cr.piemonte.it/cms/>.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 “Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale”, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1. (Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale).

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022, 2023 e 2024, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario a tempo indeterminato.

2. Le aziende sanitarie regionali, compresa Azienda Zero, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa statale vigente in materia, possono comunque esperire ulteriori procedure concorsuali.

3. Le misure di cui al comma 1 hanno validità di due anni.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.